



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PERIODO DI 24 MESI (2015/2017) - IMPIANTI FLUIDOMECCANICI ED ELETTRICI (CIG 6022952937)

ELENCO CHIARIMENTI

MODALITA' DEL SOPRALLUOGO

A seguito di numerose richieste pervenute, si comunica che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3) lett. H) del disciplinare di gara, il sopralluogo obbligatorio (*da prenotare esclusivamente contattando i numeri telefonici indicati in disciplinare e NON a mezzo di richiesta su piattaforma SINTEL*) potrà essere effettuato anche da **Procuratore Speciale**, che dovrà esibire copia di Procura Speciale notarile, accompagnata da autodichiarazione (successivamente verificabile in caso di aggiudicazione) attestante che lo stesso non è dipendente di Ditte terze.

Si fa rilevare che nel Modulo di sopralluogo "VI" sono presenti autodichiarazioni che impegnano il sottoscrittore, **ad ogni effetto di legge**, anche per materie attinenti la sicurezza in cantiere e la regolarità contributiva dell'Impresa: qualora tali materie non rientrino nella specificità della Delega o della Procura, **il Modulo dovrà essere sottoscritto anche dal Rappresentante Legale dell'Impresa.**

MODULI "I" E "IV"

Nel Modulo di autodichiarazione "I" alla lettera **u)** e nel Modulo di avvalimento "IV" alla lettera **k)**, è riportata la seguente frase:

di essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL a tutto il _____, **di non essere stata soggetta di verbali d'accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL – INPS – DPL – ASL – G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle stesse;**

Si precisa che la parte sopra evidenziata in giallo non deve essere presa in considerazione, in quanto non rappresenta una situazione a pena di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

CATEGORIE DI LAVORI RICHIESTI PER ATTESTAZIONE SOA

(riformulazione)

Le Categorie di lavori specialistici OS 3, OS 28 ed OS 30 richieste possono essere surrogate dalla Cat. OG 11, come precisato da bando di gara.

Tuttavia, secondo l'interpretazione dell'Autorità di Vigilanza e prevalenti orientamenti giurisprudenziali, la c.d. "assorbente" deve essere **totale e non parziale**: è necessario che la classifica di qualificazione nella categoria OG 11 sia tale da coprire **l'intero importo** delle categorie specialistiche previste.

Vale a dire che il concorrente (sia singolo, sia A.T.I.) deve essere qualificato:

- per la cat. OG 11, con classifica tale da coprire l'intero importo a base di gara,

oppure

- per la Cat. prevalente OS 3, con classifica tale da coprire l'intero importo a base di gara (rispettando però, in caso di aggiudicazione, il limite del 30% del subappalto per la cat. OS 30, e quindi in possesso anche di classifica OS 30 pari a coprire almeno il 70% delle lavorazioni previste per la stessa categoria),

oppure

- per tutte le singole Categorie OS 3, OS 28 e OS 30, con classifiche tali da coprire i rispettivi importi riportati nel bando di gara.

Non è ammissibile alcun tipo di sommatoria "mista", data, ad esempio, da OS3+OG11, oppure OG11 + OS30 + OS 3, ecc.

AVVALIMENTO CERTIFICATO DI QUALITÀ AZIENDALE

Il Consiglio di Stato ha dato nel 2014 due pareri opposti, tuttavia la più recente sentenza del 24 luglio 2014 n. 3949 ha ritenuto legittimo l'avvalimento della certificazione di qualità, **a patto che vi sia l'effettiva messa a disposizione dell'impresa ausiliata, per tutta la durata dell'appalto, delle risorse che hanno concorso al rilascio della certificazione.**

Si ricorda che il contratto di avvalimento non deve essere formulato in termini generici o indicando il solo requisito soggettivo "quale mero valore astratto", ma è necessario che risulti chiaramente che l'ausiliaria presta le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

FIRMA DIGITALE

A pag. 1, 3° paragrafo del Disciplinare di gara, causa refuso, compare la prescrizione della firma digitale "su ogni pagina" della documentazione richiesta e dell'offerta. La firma digitale, come si evince dal testo successivo del disciplinare stesso, dovrà invece essere posta **su ogni singolo documento**, e non su ogni pagina del medesimo.

Anche l'Elenco chiarimenti deve essere firmato digitalmente, ma non su "su ogni pagina", come erroneamente riportato all'art. 3 punto E) del Disciplinare di Gara.

AVVALIMENTO CATEGORIE SOA

In caso di avvalimento, consentito ai sensi di legge come riportato nell'apposito paragrafo sub art. 3) del disciplinare di gara, l'assorbimento della Cat. OG 11 nei confronti delle Cat. OS (*vedasi l'elenco chiarimenti n. 1 alla voce "CATEGORIE DI LAVORI RICHIESTE PER ATTESTAZIONE SOA"*) deve essere totale e non parziale, quindi non risulterebbe ammissibile l'utilizzo della OG 11 posseduta (inferiore alla necessaria Class. V) + l'avvalimento per alcune OS, fino a coprire l'importo a base di gara.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, in applicazione del disposto della Legge 161/2014, che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non è consentito il frazionamento dell'attestazione S.O.A. tra impresa principale e ditta ausiliaria.

Qualora la classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta dal concorrente non sia sufficiente a coprire integralmente la categoria richiesta dal bando di gara, non potendo essere integrata parzialmente, la stessa potrà tuttavia essere coperta **per intero** da una o più ditte ausiliarie.

INDICAZIONE ONERI DI SICUREZZA

Nel disciplinare di gara, art. 4 pag. 16, sono indicate le procedure da seguire per la formulazione dell'offerta, valide al momento della pubblicazione del bando.

Non è possibile per l'Ente Appaltante verificare le schermate del programma che appaiono ad una Impresa concorrente, in particolare "se sia stato previsto uno specifico campo per l'inserimento degli oneri propri di sicurezza nel file che la piattaforma Sintel genererà dopo aver inserito a portale il ribasso offerto".

In caso di chiarimenti su problemi tecnici o eventuali modifiche intervenute nel frattempo sul funzionamento della piattaforma si invita, in ogni caso, a contattare il numero verde SINTEL 800.116.738

DICHIARAZIONI PERSONALI ART. 38 COMMA 1 LETT. B), C) E M-TER) DEL CODICE

Le dichiarazioni personali di cui all'art. 38, c. 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/06, devono essere prodotte da **ognuno dei soggetti elencati** all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (con

esclusione del Legale Rappresentante che già sottoscrive il Mod. "I") : qualora gli stessi soggetti non siano in possesso di firma digitale, i vari Mod. "II" dovranno essere firmati in calce dai sottoscrittori, che dovranno allegare anche copia di documento d'identità, mentre la firma digitale potrà essere quella del solo Legale Rappresentante. I Mod. "III" vanno utilizzati quando le figure tenute alla sottoscrizione del Mod. "II" non siano in grado di sottoscrivere personalmente tale Modulo (perché cessati dalla carica o momentaneamente non presenti nella sede dell'Impresa): in tal caso, l'unica firma digitale sarà, ovviamente, quella del Legale Rappresentante.

Le dichiarazioni personali di cui all'art. 38, c. 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/06, vanno rese dal socio di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci, solo se questo è persona fisica, così come per il socio unico. (sentenza Consiglio di Stato n. 1648 del 08/04/2014, sentenza TAR Lazio n. 10927/2013 e 828/2014)

L'indicazione nel modello "III": *"Per i soggetti cessati dalla carica nel triennio..."* è un refuso: la corretta indicazione è *"Per i soggetti cessati dalla carica **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara..."*;

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (art. 3 lett. J del disciplinare di gara)

La dichiarazione deve essere sottoscritta sul documento cartaceo dal "Datore di Lavoro", mentre la firma digitale può essere apposta dal Legale Rappresentante, come su tutti i restanti documenti di gara (ivi compresa ricevuta di pagamento tassa ANAC, attestazione SOA, verbale di sopralluogo, ecc.).

IMPEGNO DI ASSUNZIONE PERSONALE IMPRESA USCENTE

L'impegno di assunzione in via prioritaria è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, sia pure subordinato alle esigenze effettive di organico ed alla coerenza con la propria organizzazione imprenditoriale; si precisa, comunque, che l'Impresa uscente potrebbe anche confermare in proprio organico le maestranze interessate, o parte delle stesse.

In considerazione della complessità e della estensione delle strutture nosocomiali, l'utilizzo di operai già esperti rappresenterebbe poi un indubbio valore aggiunto per l'Impresa aggiudicataria, che trarrebbe vantaggio dalla loro professionalità e dalla conoscenza approfondita del luogo.

Il periodo di eventuale assunzione sarà coincidente con la durata dell'appalto.

Gli inquadramenti del personale interessato sono i seguenti:

CONDIZIONATORISTA n. 1 di 2° livello e n. 3 di 3° livello

IDRAULICO SALDATORE n. 2 di 5° livello e n. 1 di 5°S livello

A rettifica di quanto riportato nel capitolato d'appalto, la figura dell'elettricista non è più necessaria, in quanto l'operaio interessato è cessato dal servizio.

La retribuzione annua lorda è quella corrispondente agli elementi retributivi indicati dal CCNL metalmeccanica industria: l'Impresa uscente non ha ritenuto di comunicarci l'esatto importo, in quanto dato sensibile, oltretutto caricato di eventuali compensi extra per ore straordinarie, indennità, ecc.

PAGAMENTO IN ACCONTO

Il "pagamento in acconto con cadenza quadrimestrale" di cui all'art. 27 del Capitolato d'Appalto è relativo all'emissione dei S.A.L., mentre i termini di pagamento saranno quelli previsti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

AVVALIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO UNI-EN 13485

PER GAS MEDICALI

Pur ammettendo la possibilità dell'avvalimento anche nel caso della certificazione di qualità, la specifica certificazione per i gas medicali è comunque richiesta per l'Impresa che andrà effettivamente ad eseguire i lavori su tali impianti. Il concorrente che si avvallesse di Ditta ausiliaria per tale certificazione, dovrà necessariamente utilizzare maestranze specializzate della Ditta stessa per l'esecuzione dei lavori.

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO IN CASO DI A.T.I.

Se il sopralluogo è stato effettuato già per conto di un'ATI costituenda, e quindi la persona delegata ha presentato delega dell'Impresa mandante, non è necessario apporre firma digitale di quest'ultima sull'attestazione.

Se la decisione di partecipare in ATI è successiva al sopralluogo e se l'Impresa mandante non lo avesse effettuato anch'essa singolarmente, sarebbe opportuno che pure l'Impresa mandante firmasse digitalmente il documento.

Si precisa, comunque, che una eventuale carenza non potrebbe costituire motivo di esclusione: se la Commissione di Gara lo ritenesse necessario, potrebbe invece essere richiesta una integrazione documentale.

Rimane, comunque, imprescindibile l'effettuazione del sopralluogo da parte dell'Impresa mandataria.

INTENZIONE DI SUBAPPALTO

Per ogni categoria di lavorazioni subappaltabili dichiarate, il concorrente ha facoltà (ma non obbligo) di precisare in sede di offerta anche la Ditta subappaltatrice prescelta: tale opzione, qualora esercitata, vincolerebbe però rigidamente il concorrente all'utilizzo della sola Ditta indicata.

MARCATURA TEMPORALE

Il disciplinare di gara non prevede la marca temporale.

SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria prevista é unica, ma l'importo è variabile a seconda del numero delle irregolarità riscontrate: soluzione rientrante nei margini del disposto normativo (art. 39 comma 1 D.L. 90/2014), che pone il limite del massimo esigibile inferiore all'uno per cento del valore dell'appalto e comunque non superiore a 50.000 Euro.

Una fattispecie del genere è da ritenersi, tuttavia, puramente teorica, ritenendo realistica, e solo nel più sfortunato dei casi, la possibilità di riscontrare un numero di irregolarità non superiore a tre.

Non essendo stata indicata nel disciplinare alcuna prescrizione particolare in merito all'entità eventualmente maggiorata della polizza cauzionale provvisoria, nulla potrà però essere eccepito alle Imprese concorrenti in merito all'adeguatezza dell'estensione di copertura della polizza stessa per la eventuale sanzione comminata.

Si precisa ulteriormente che la sanzione pecuniaria verrà applicata solo in caso di grave carenza documentale, tale da giustificare l'esclusione del concorrente, e previa ponderata valutazione della Commissione di Gara, che, per carenze ritenute non gravi, ha sempre la facoltà di applicare il semplice "soccorso istruttorio".

ATTESTAZIONE S.O.A. E RICEVUTA PAGAMENTO A.N.AC.

Le dichiarazioni di conformità all'originale dell'attestazione SOA e della ricevuta del versamento all'ANAC non sono richieste. (L'Ente appaltante è in grado di verificarne l'autenticità a mezzo delle banche-dati a disposizione).

05/03/2015

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Ing. Luciano Marabelli)*

N.B.: il presente "elenco chiarimenti " deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente e compreso nella "documentazione amministrativa" da caricare in formato compresso sul portale SINTEL.